

UFFICIALE E. 0001005.27-01-2026
M.I.C. D.C.A.T. REGISTRO
UFFICIO LEGALE av. Giusi Fanelli
Via E. Gagliardi, 76 - 89900 Vibo Valentia 0963 5472225

- UFFICIALE E. 0001005.27-01-2026
M.I.C. D.C.A.T. REGISTRO
UFFICIO LEGALE av. Giusi Fanelli
Via E. Gagliardi, 76 - 89900 Vibo Valentia 0963 5472225

<<OMISSIS>>corso di formazione dei Vigili del Fuoco con convocazione prevista per il <<OMISSIS>>. Tuttavia, il <<OMISSIS>>gli è stato notificato un provvedimento di esclusione dalla procedura per presunta <<OMISSIS>>, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e), D.Lgs. 217/2005, a causa della pendenza di un <<OMISSIS>>a suo carico per reati <<OMISSIS>>. L'interessato evidenzia che: il procedimento penale è in via di definizione positiva, poiché la persona offesa ha rimesso la querela il <<OMISSIS>>, <<OMISSIS>>da lui accettata, con conseguente improcedibilità dell'azione penale; il <<OMISSIS>>, senza alcuna iscrizione a suo carico. Il TAR Lazio, <<OMISSIS>>, ha respinto la richiesta cautelare ritenendo che la remissione della querela non esclude la rilevanza dei fatti contestati ai fini della valutazione della condotta morale dell'aspirante, valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa. Il sig. <<OMISSIS>>ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, che con ordinanza n. <<OMISSIS>>ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento di esclusione. Tale decisione è stata motivata: dalla rilevanza della remissione di querela, che ridimensiona la gravità prognostica dell'episodio; dalla presenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esclusione in corso di procedura concorsuale.

✓ **SINTESI MOTIVI DI RICORSO IN SECONDO GRADO:**

Con l'appello si chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittima l'esclusione del sig. <<OMISSIS>> dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario dei Vigili del Fuoco. L'esclusione è stata motivata dalla pendenza di un procedimento penale per i reati di <<OMISSIS>>, avviato su querela <<OMISSIS>>. L'appellante contesta tale decisione, rilevando: Erronea e illogica motivazione del giudice di primo grado, che avrebbe indicato reati non pertinenti e non avrebbe considerato che <<OMISSIS>>, peraltro oggetto di remissione di querela del <<OMISSIS>>, con conseguente estinzione del reato. Violazione del principio di presunzione di innocenza, poiché l'amministrazione ha basato l'esclusione sulla sola pendenza del procedimento penale, senza attendere una condanna definitiva e attribuendo un valore ostativo automatico a mere ipotesi accusatorie. Contrasto con la giurisprudenza consolidata, che stabilisce che la pendenza di un procedimento penale non può costituire, di per sé, motivo sufficiente per escludere un candidato, specie se la querela è stata rimessa e il reato estinto. Inadeguata valutazione del contesto della procedura di stabilizzazione, diversa dal reclutamento ordinario: si tratta di immissione in ruolo di personale già conosciuto dalla stessa amministrazione; il sig. <<OMISSIS>> ha oltre quindici anni di servizio volontario senza alcuna nota disciplinare; non ha mai subito sospensioni; la sua condotta professionale è stata sempre esemplare. Illegittimità dell'applicazione automatica del criterio di esclusione, che avrebbe dovuto fondarsi su un'analisi concreta della situazione, proporzionata e conforme ai principi costituzionali (artt. 27 e 97 Cost.), nonché alla ratio della norma, diretta a prevenire rischi effettivi e non meramente ipotetici. Insussistenza della responsabilità penale, alla luce della remissione della querela e dell'assenza di prove certe sulle accuse dell'ex moglie, caratterizzate – secondo l'appellante – da contraddizioni e incongruenze. Le lesioni dedotte non sarebbero state supportate da riscontri obiettivi.

✓ **INDICAZIONE DEL NUMERO E DEL CONTENUTO DELL'ORDINANZA DEL CONSIGLIO**

DI STATO: l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, relativa al ricorso n. <<OMISSIS>>, proposto da <<OMISSIS>> contro il Ministero dell'Interno, sospende l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. <<OMISSIS>>, accogliendo l'istanza cautelare in quanto il ricorso risulta assistito da significativi elementi di fondatezza, richiamando anche la precedente ordinanza n. <<OMISSIS>>, e rilevando che il certificato dei carichi pendenti valorizzato dal TAR è anteriore alla remissione di querela e che il provvedimento di esclusione dal concorso è successivo alla causa di improcedibilità penale; dispone inoltre che l'Amministrazione fornisca, entro trenta giorni, documentati chiarimenti sullo stato della procedura concorsuale e sulla posizione dell'appellante, autorizza la notifica per pubblici proclami con pubblicazione per almeno quindici giorni sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e successivo deposito dell'attestazione di avvenuta pubblicazione, fissa l'udienza di merito <<OMISSIS>>, compensa le spese della fase cautelare e ordina l'oscuramento delle generalità dell'appellante in caso di diffusione.

Vibo Valentia, 26.01.2026

avv. Giusi Fanelli



Firmato digitalmente da:

Fanelli Giusi

Firmato il 26/01/2026 11:57

Seriale Certificato: 3610738

Valido dal 28/05/2024 al 28/05/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA